

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231



GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.
(APPROVATO IN DATA 10 DICEMBRE 2015)

INDICE

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Definizioni | 3 |
| 2. | Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | 7 |
| 2.1 | IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI..... | 7 |
| 2.2 | LE SANZIONI PREVISTE..... | 15 |
| 2.3 | L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE | 16 |
| 3. | Caratteristiche generali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | 18 |
| 3.1 | OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO..... | 18 |
| 3.2 | ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO..... | 18 |
| 3.3 | CODICI COMPORTAMENTALI..... | 19 |
| 3.4 | RESPONSABILITÀ DELL'ADOZIONE, DELLA CONCRETA ATTUAZIONE, VERIFICA E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DEL MODELLO..... | 20 |
| 4. | Attività e processi aziendali a potenziale “rischio-reato” | 22 |
| 5. | Definizione dei Protocolli | 29 |
| 5.1 | I PRINCIPI DI CONTROLLO | 29 |
| 5.2 | REGOLE COMPORTAMENTALI..... | 30 |
| 6. | L'Organismo di Vigilanza | 41 |
| 6.1 | IDENTIFICAZIONE E COLLOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 41 |
| 6.2 | FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 42 |
| 6.3 | MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI..... | 43 |
| 7. | Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza | 44 |
| 7.1 | OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 44 |
| 7.2 | MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI..... | 44 |
| 7.3 | RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI..... | 45 |
| 8. | Il Sistema Sanzionatorio | 46 |
| 8.1 | PRINCIPI GENERALI..... | 46 |
| 8.2 | SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI/COLLABORATORI (NON DIRIGENTI) | 46 |
| 8.3 | MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI..... | 48 |
| 8.4 | MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI | 48 |
| 8.5 | MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI COLLABORATORI ED ALTRI SOGGETTI TERZI | 48 |
| 9. | Formazione ed informazione | 50 |
| 9.1 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | 50 |
| 9.2 | INFORMATIVA AGLI ALTRI COLLABORATORI ED ALTRI SOGGETTI TERZI | 50 |



1. Definizioni

Salva ogni ulteriore o diversa definizione contenuta nel presente Modello, i termini e le espressioni contraddistinti con le iniziali maiuscole avranno nel medesimo il significato di seguito ad essi attribuito, restando inteso che i termini definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa:

Altri Collaboratori

Soggetti che intrattengono con GSK CH rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di rappresentanza commerciale o rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativo che occasionale; tali si intendono, anche i soggetti che, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Aree a Rischio Reato

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di Reati rilevanti ai sensi del Decreto 231;

Codice Etico

Documento che enuncia l'insieme dei valori e dei principi, gli impegni e le responsabilità etiche cui GSK CH si ispira nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed alla cui osservanza sono tenuti tutti coloro che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni con la stessa.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di GSK CH, attualmente composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di GSK CH, attualmente composto da 3 membri, di cui 1 con funzione di Presidente e Amministratore Delegato.

Consulenti

Soggetti che forniscono pareri ed assistono GSK CH nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie.



Decreto 231

Il Decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* e successive modifiche e integrazioni, nel testo normativo di tempo in tempo vigente, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti.

Destinatari

Soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello.

Dipendenti/Collaboratori

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di GSK CH [ex art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto 231], ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato, tali intendendo o rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, e per le fattispecie escluse dall'applicazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003.

Dirigenti

Lavoratori subordinati di GSK CH con qualifica di dirigente.

Ente

Ai sensi del Decreto 231, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Fornitori

Coloro che forniscono beni e/o servizi a favore di GSK CH.

GSK CH

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.

Modello



Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Organismo di Vigilanza (ODV)

Organo di GSK CH che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.

Personale Aziendale

I Dipendenti, i Dirigenti, gli esponenti Aziendali di GSK CH e i Collaboratori.

Processi Strumentali

Processi aziendali nel cui svolgimento astrattamente potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Rappresentanti della Pubblica Amministrazione

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e, più in generale, i rappresentanti della pubblica amministrazione, delle autorità di vigilanza nonché delle autorità amministrative indipendenti, italiane o estere.

Reato

I reati e illeciti di cui agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del Decreto 231, nonché quelli previsti dall'art. 173-bis e 187-quinquies D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 27 del D.Lgs. 39/2010, e i reati previsti dall'art. 10 della Legge 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, nonché ogni altra fattispecie di reato/illecito per il quale in futuro venisse prevista la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto 231.

Soggetti Apicali

Gli Esponenti Aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; tali si intendono inoltre, i soggetti che, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società (es.



membri del Consiglio di Amministrazione, Direttori Generali, ecc.).

Soggetti Sottoposti

Soggetti subordinati o subalterni sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali.

Statuto dei Lavoratori

La Legge 20 maggio 1970, n. 300, che reca le “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il Reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del Reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

I Reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente e tassativamente individuati dal Decreto 231 nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto 231.

Si elencano di seguito i Reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto 231 e che quindi determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro, anche alla luce del fatto che, dalla data di entrata in vigore del Decreto 231 ad oggi, sono stati numerosi gli interventi legislativi che ne hanno ampliato l'ambito di applicazione:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto 231), modificati dalla L. 190/12 e dalla L. 69/2015:
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
 - Truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L.69/2015];
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). [articolo modificato dalla L.190/2012 e dalla L.69/2015];
 - Corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L.190/2012 e dalla L.69/2015]
 - Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) [articolo modificato dalla L.69/2015];
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L.190/2012 e modificato dalla L.69/2015];
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L.190/2012];
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti nel Decreto 231 dalla L.48/2008 (art. 24-*bis* del Decreto 231):
 - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-*bis* c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti nel Decreto 231 dalla L.94/2009 (art. 24-*ter* del Decreto 231) e modificati con L. 62/2014 e L. 69/2015.
- Associazione per (art 416, c.c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L.69/2015];
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto 231 dalla L.409/2001 e modificati con L.99/2009 (art. 25-*bis* del Decreto 231):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento(art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
 - Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p. e succ. mod.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p. modificato dalla L. 99/2009 art. 15, cm 1, b).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto 231 dalla L.99/2009 (art. 25-*bis*.1 del Decreto 231):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
6. Reati societari, introdotti nel Decreto 231 dal D.Lgs. 61/2002, modificati dalla L.262/2005, dal D.Lgs. 39/2010,,dalla L.190/2012 e dalla L.69/2015 (art. 25-*ter* del Decreto 231):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla Legge 69/2015];
 - Fatti di lieve entità (art.2621-*bis* c.c.) [articolo introdotto dalla L.69/2015];
 - ~~False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori~~ (art. 2622, c.1 c.c.) [articolo abrogato dalla L.69/2015];
 - Falso in prospetto (*A questo proposito, si precisa che l'art. 34 della L.262/2005 ha introdotto il nuovo reato di falso in prospetto ex art. 173-*bis* D.Lgs. 58/1998 (TUF), disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c.. Poiché l'art. 25-*ter*, lett. d) fa espresso richiamo all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, cui non si accompagna l'integrazione dell'art. 25-*ter* con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173-*bis* D.Lgs. 58/1998, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ai sensi del Decreto 231 al nuovo reato di falso in prospetto, questo nonostante le modifiche apportate dalla L.69/2015*) (art. 2623, c.1 e 2 c.c.).
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, (art. 2624, c.c.).[abrogato dal D.Lgs.39/2010];
 - Impedito controllo (art. 2625, cm 2 c.c.);

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.) [articolo introdotto dalla L.69/2015];
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635, cm. 3 c.c.) [articolo introdotto dalla L.190/2012];
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto 231 dalla L.7/2003 (art. 25-*quater* del Decreto 231):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L.342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L.342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L.422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto 231 dalla Legge 7/2006 (art. 25-*quater* 1 del Decreto 231):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto 231 dalla L.228/2003 e modificati con la L.38/2006, il D.Lgs. 62/2014 e il D.Lgs. 39/2014 (art. 25-*quinquies* del Decreto 231):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, comma 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art.600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art.10 L.38/2006];
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)
10. Reati di abusi di mercato, introdotti nel Decreto 231 dalla L.62/2005 e modificati dalla L.262/2005 (art. 25-*sexies* del Decreto 231):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998);
11. Reati transnazionali, introdotti dall'art. 10 Legge 146/2006:
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del TU di cui al D.Lgs. 286/1998)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del TU di cui al D.P.R. 309/1990)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del TU di cui al D.P.R. 43/1973, n.)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto 231 dalla L.123/2007 (art. 25-*septies* del Decreto 231):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
13. Reati in materia ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti nel Decreto 231 dal D.Lgs. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014 (art. 25-*octies* del Decreto 231):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);

- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.);

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto 231 dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies* del Decreto 231):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L.633/1941);

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto nel Decreto 231 dalla L.116/2009 (art. 25-*decies* del Decreto 231).
16. Reati ambientali introdotti nel Decreto 231 con L.116/2009, modificato dalla L.68/2015 (art. 25-*undecies* del Decreto 231)
- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) [introdotto dalla L.68/2015]
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) [introdotto dalla L.68/2015]
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.) [introdotto dalla L.68/2015]
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) [introdotto dalla L.68/2015]
 - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.) [introdotto dalla L.68/2015]
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (D.Lgs. 152/2006, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13);
 - Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione secondo la normativa vigente; realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; attività non consentite di miscelazione di rifiuti; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1, 3, 5 e 6);
 - Bonifica dei siti: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (D.Lgs. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza formulario ovvero indicano nel formulario dati incompleti o inesatti (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4);
 - Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1; art. 260, commi 1 e 2);
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Trasporto di rifiuti privo di adeguata documentazione o con documentazione alterata (D.Lgs. 152/2006, art. art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8);
 - Violazione dei valori limite di emissione che determini il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/2006, art. art. 279, comma 5);

- Importazione, esportazione, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992, art. 1);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993, art. 3);
- Inquinamento doloso e inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (D.Lgs. 202/2007 art. 8 e art. 9).

17. Reato di immigrazione ovvero impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-bis TU 286/1998) introdotto nel Decreto 231 con D.Lgs.109/2012 (art. 25-duodecies del Decreto 231).

2.2 Le sanzioni previste

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

In particolare, le principali sanzioni interdittive concernono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni non sono applicabili nei seguenti casi:

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 25 | reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, c. 1 e 3 c.p. |
| Art. 25-bis | reati di cui agli artt. 457, 461 e 464 c.p. |
| Art. 25-bis.1 | reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. |
| Art. 25-ter | tutti i reati richiamati dall'articolo |
| Art. 25-sexies | tutti i reati richiamati dall'articolo |
| Art. 25-decies | tutti i reati richiamati dall'articolo |
| Art. 25-undecies | reati di cui al |
| | c.p.: art.452-quinques, 452-sexies, 452-octies, 727-bis, 733-bis |
| | D.Lgs. 152/2006: art. 137 c. 2 e 5 (1° p.); art.256 c.1, a) e 6 (1° p.); |

art.257 c.1 e 2; art.258 c.4, art.259 c.1; art.260-bis; art.279, c.5

L.150/92: art.1 c.1; art.2 c.1 e 2; art.6 c.4; art.3-bis c.1

L.549/93: art.3 c.6

Art. 25-*duodecies* i reati richiamati dall'articolo

2.3 L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa dell'ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo interno all'ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche denominati *“Modelli”*), ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il Reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia commesso da Soggetti Sottoposti alla direzione o alla vigilanza



di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

3. Caratteristiche generali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

3.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. (GSK CH) è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro del proprio Personale Aziendale ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, Personale Aziendale, e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, GSK CH ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad integrare il Modello già esistente.

Il presente Modello ed i principi in esso contenuti si applicano agli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), al Personale Aziendale ai Consulenti, ai Fornitori, ai partner in affari e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse di GSK CH (di seguito anche "Destinatari").

Attraverso l'adozione del Modello, GSK CH si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

1. consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
2. determinare nei Destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
3. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da GSK CH, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali GSK CH intende attenersi nell'esercizio della attività aziendale.

3.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati dal Consiglio di Amministrazione di GSK CH nella definizione del Modello, possono essere così brevemente riassunti:

1. la definizione della mappa delle attività e dei processi aziendali “sensibili” rispetto alla commissione dei reati di cui al Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
2. l’individuazione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di Reato previste dal Decreto, che trovano riscontro sia nel Codice Etico che nel Codice Deontologico Italia adottati da GSK CH e, più in dettaglio, nel presente Modello;
3. la formalizzazione di protocolli relativi ai Processi Strumentali ritenuti a maggior rischio-reato, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi da adottare in conformità ai principi delineati nelle regole generali del Modello ed in relazione ai reati specifici da prevenire;
4. l’identificazione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “*Organismo*”), e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
5. la definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo;
6. la definizione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
7. l’identificazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
8. la definizione delle regole e delle responsabilità per l’adozione, l’implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica nel continuo del funzionamento e dell’efficacia del Modello medesimo.

3.3 Codici comportamentali

GSK CH intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell’attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, GSK CH si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e dei quali esige l’osservanza da parte degli Organi societari, del Personale Aziendale e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali. La Società si è dotata inoltre di un Codice Deontologico che ribadisce alcuni principi di “deontologia aziendale”, con particolare riferimento agli specifici comportamenti cui il Personale Aziendale e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali devono uniformarsi nei rapporti con gli Healthcare Professionals e la Pubblica Amministrazione in generale. Infine, la Società ha predisposto il “Codice di Condotta GSK per Terze Parti” destinato a coloro che intrattengono rapporti economici con la stessa, in cui sono riportati i principi etico - comportamentali cui GSK e i suoi partner commerciali devono ispirarsi nella gestione degli affari.

Il Codice Etico, il Codice Deontologico Italia nonché il Codice di Condotta per le Terze Parti hanno pertanto una portata di carattere generale e rappresentano uno strumento adottato in via autonoma da parte di GSK CH. Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti

che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da Reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico, il Codice Deontologico e il Codice di Condotta GSK per Terze Parti richiamano principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, essi acquisiscono rilevanza ai fini del Modello e costituiscono, pertanto, parte integrante del Modello medesimo.

3.4 Responsabilità dell'adozione, della concreta attuazione, verifica e delle successive modifiche del Modello

L'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 richiede che il Modello sia un "atto di emanazione dell'organo dirigente". L'adozione dello stesso, così come la nomina dell'Organismo di Vigilanza, è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, che provvede mediante delibera consigliare. Con l'adozione formale del Modello questo diviene regola imperativa per la Società, per i componenti degli Organi societari, per il Personale Aziendale e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima.

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. Per l'adozione delle modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega il Direttore Generale, che periodicamente riferisce al Consiglio sulla natura delle modifiche apportate.

L'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

1. dal Management aziendale, vale a dire dai responsabili delle varie strutture organizzative della Società, in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
2. dal Management di Gruppo vale a dire dalla struttura prevista a livello Corporate (Global Internal Audit), che ha compiti di controllo sulle attività delle unità locali;
3. dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree a rischio.

In particolare, è responsabilità del Management aziendale, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, trasferire ai propri Collaboratori la consapevolezza delle situazioni a rischio-reato, nonché impartire direttive circa le modalità operative di svolgimento dei compiti assegnati, in coerenza con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e tenendo conto delle peculiarità del proprio ambito di attività.

L'aggiornamento continuo del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro, è altresì garantito dall'Organismo di Vigilanza, previa formale delibera da parte del Consiglio di Amministrazione in caso di modifiche o integrazioni sostanziali del Modello medesimo.

Le attività di verifica del modello competono all'Organismo di Vigilanza ed includono le seguenti tipologie di verifiche:

1. verifiche sugli atti: almeno una volta l'anno, si procede ad una verifica dei principali atti societari e dei

contratti di maggior rilevanza conclusi da GSK CH in aree di attività "sensibili";

2. verifiche del sistema di controlli preventivi: periodicamente, deve essere verificato l'effettivo funzionamento del sistema di controlli preventivi esistente e la concreta applicazione delle procedure aziendali, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Tali attività di verifica devono includere, fra le altre, le seguenti:

- ✓ verifica periodica, da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle Direzioni/ Funzioni competenti, del sistema delle deleghe di poteri autorizzativi e di firma in vigore e della sua coerenza con tutto il sistema organizzativo, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica e/o le mansioni non corrispondano o non siano coerenti con i poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- ✓ valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio, con riguardo alle modifiche, integrazioni o emissioni di nuove procedure di cui l'Organismo di Vigilanza sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- ✓ valutazione periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dell'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla società, in ottemperanza al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.

3. verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dai soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, nonché del grado di sensibilità dei Destinatari del Modello (anche a campione) rispetto alle ipotesi di Reato previste dal Decreto.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza ovvero da soggetti terzi da questo incaricati o dalle Funzioni o Aree interne di volta in volta delegate dall'Organismo medesimo. L'esito di tali verifiche, con l'evidenziazione delle possibili carenze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, deve essere incluso nel rapporto annuale che l'Organismo predispose per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.

4. Attività e processi aziendali a potenziale “rischio-reato”

Il Modello intende uniformare il sistema aziendale di prevenzione e gestione dei rischi alle disposizioni del Decreto Legislativo 231.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto ad un'approfondita analisi delle proprie attività aziendali. Successivamente, ha effettuato l'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di GSK CH.

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato sono rappresentate le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. “attività sensibili”), i reati associabili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. “Processi Strumentali”).

In considerazione delle attività svolte dalla Società, non si sono ravvisati concreti profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui agli artt. 24-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge 146/2006. Si ritiene peraltro che i principi etici e le regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società, che vincola tutti i suoi Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili, risultino idonei alla prevenzione anche di tali reati.

In particolare, le analisi hanno riguardato:

- a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio);
- b) i delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- c) i reati di falso nummario,
- d) i delitti contro l'industria e il commercio,
- e) i reati societari e di abuso di mercato
- f) i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della salute e sicurezza sul lavoro;
- g) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e di autoriciclaggio;
- h) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- i) i reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

- mendaci;
- j) i reati ambientali;
- k) i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da GSK CH e della struttura interna adottata, le principali aree di attività “sensibili” identificate sono state le seguenti:

a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione:

1. Gestione dei rapporti istituzionali e non, improntati alle relazioni pubbliche, lobbying, scouting in materia di sanità pubblica anche per il tramite di associazioni di categoria;
2. Rapporti e adempimenti presso gli Enti Pubblici competenti (ad es. Agenzia del Farmaco, Ministero della Salute, Enti Ospedalieri, Cliniche Universitarie e Centri di Ricerca convenzionati con il S.S.N., Istituto Superiore di Sanità, A.S.L., Commissioni specifiche, ecc.) e predisposizione della documentazione necessaria relativamente ad attività proprie del business, quali:
 - ✓ richiesta, modifica o rinnovo delle AIC e per le operazioni di revisione dei farmaci già registrati;
 - ✓ partecipazione alla procedura di classificazione del farmaco ai fini della rimborsabilità, ovvero di rinnovo/modifica dell’AIC relativa a farmaci rimborsabili;
 - ✓ definizione della Classe di appartenenza dei farmaci rimborsabili e del relativo prezzo di vendita;
 - ✓ definizione della Classe di appartenenza dei farmaci senza obbligo di prescrizione;
 - ✓ notifica della commercializzazione di dispositivi medici, cosmetici, integratori alimentari, alimentari;
 - ✓ adempimento degli obblighi posti dalla normativa in materia di Farmacovigilanza per i farmaci (D.Lgs. 95/2003) in fase di commercializzazione del prodotto;
 - ✓ adempimento degli obblighi posti dalla normativa in materia di Tracciabilità dei farmaci (D.M. 15/7/2004);
 - ✓ autocertificazione delle spese per attività promozionali rivolte agli Healthcare Professionals;
 - ✓ ottenimento di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 219/06 sui mezzi promozionali relativi ai prodotti OTC e ai dispositivi medici, utilizzati per l'informazione medico-scientifica e la pubblicità al pubblico;
3. Pubblicità e informazione scientifica circa i prodotti OTC e Rx, dispositivi medici, integratori e cosmetici ai soggetti deputati a prescriberli/consigliarli;
4. Predisposizione e trasmissione all'Agenzia del Farmaco della documentazione che autocertifica le spese per attività promozionali rivolte agli Healthcare Professionals;
5. Presentazione e vendita a farmacie di Farmaci (non in classe A), di prodotti OTC, dispositivi medici, cosmetici, integratori alimentari, prodotti di libera vendita;

6. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al Personale Aziendale.;
7. Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - ✓ predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - ✓ autorizzazione per l'assunzione di Personale Aziendale appartenente a categorie protette;
 - ✓ ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
 - ✓ controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;anche in occasione di visite ispettive;
8. Rapporti e adempimenti con gli Enti e Autorità pubbliche competenti per:
 - ✓ gli obblighi previsti dalla normativa Fiscale e Societaria (Agenzia delle Entrate, CCIAA, Guardia di Finanza; Commissione Tributaria, ecc);
 - ✓ gli obblighi previsti dalla normativa giuslavorista (INPS, INAIL, ASL, Ispettorato del lavoro, ecc.) in caso, ad esempio, di costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; assunzione del Personale Aziendale appartenente a categorie protette; ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
 - ✓ gli obblighi previsti dalla normativa sulla Sicurezza sul Lavoro (ASL, VV.FF., ecc);
 - ✓ gli obblighi previsti dalla normativa sulla privacy (Garante della Privacy);
 - ✓ gli obblighi previsti dalla normativa Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del libero mercato);
9. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale (civile, penale, giuslavoristico, amministrativo e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali;
10. Rapporti con gli Enti Pubblici competenti preposti al controllo della corretta gestione delle procedure di autorizzazione/notifica dei farmaci e prodotti commercializzati in caso di verifiche o ispezioni;
11. Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici competenti per l'approvazione della "Richiesta di autorizzazione" da parte di aziende farmaceutiche per finanziamenti diretti o indiretti a convegni/congressi ed in caso di verifiche ispettive sulla documentazione predisposta;
12. Predisposizione, anche per il tramite di Terze Parti, della documentazione, negoziazione, stipula di contratti di fornitura di prodotti con Enti Pubblici, ai quali si perviene mediante:
 - ✓ Procedura negoziale (trattative private)
 - ✓ Procedure ad evidenza pubblica (pubblico incanto e licitazione privata)

13. Gestione dei rapporti con i funzionari degli Enti pubblici competenti preposti al controllo della corretta gestione delle procedure di autorizzazione/notifica dei farmaci e prodotti commercializzati, in occasione di verifiche o ispezioni;
14. Gestione dei rapporti con Enti Ospedalieri, Cliniche Universitarie e Centri di Ricerca convenzionati con il S.S.N. per negoziazione, stipula ed esecuzione di convezioni/ accordi/ contratti di collaborazione finalizzati alla sperimentazione clinica o agli studi di farmacovigilanza;
15. Gestione dei rapporti con il Ministero della salute per l'ottenimento delle autorizzazioni relative all'informazione medico-scientifica (D.Lgs. n° 219/2006) inerente i mezzi promozionali relativi al prodotto di classe A (solo potenziale), ai prodotti OTC e ai dispositivi medici, (come per esempio, visuals, pagine pubblicitarie, reprints di pubblicazioni su riviste, pannelli congressuali, abstracts Congressuali, atti congressuali o di simposi, libri scientifici, monografie di prodotto, pubblicità su Internet ed altre forme non classificabili come gadgets) e in occasione di visite ispettive;
16. Attività di pubblicità e di informazione scientifica circa il farmaco di classe A (solo potenziale), prodotti OTC, dispositivi medici e cosmetici ai soggetti deputati a prescriberli/consigliarli: igienisti dentali, odontoiatri e farmacisti;
17. Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti connessi all'attività di smaltimento di rifiuti;
18. Gestione del processo di richiesta, di utilizzo e di rendicontazione di finanziamenti pubblici.

b) Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati:

1. Gestione ed utilizzo dei Sistemi informatici

c) Reati di falso nummario:

1. Gestione del processo relativo all'acquisto di beni o materiali destinati all'uso e consumo interno e/o prodotti destinati alla commercializzazione;
2. Immissione in commercio e distribuzione di prodotti.

d) Delitti contro l'industria e il commercio:

1. Immissione in commercio e distribuzione di prodotti.

e) Reati societari, corruzione tra privati e abuso di mercato

1. Rilevazione, classificazione e controllo dei fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici: costi del personale, ciclo attivo, ciclo passivo, magazzino, cespiti, ecc.;
2. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico nonché di situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale;
3. Gestione dei rapporti con i Soci ed il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio;

4. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e societari e dei rapporti con gli Enti coinvolti, anche in occasione di ispezioni e accertamenti;
5. Supporto all'organo Amministrativo nella predisposizione della documentazione oggetto di discussione in Assemblea;
6. Gestione della contabilità generale e in particolare:
 - ✓ rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - ✓ corretta tenuta dei rapporti amministrativi con terzi (es. clienti, Fornitori);
 - ✓ gestione amministrativo contabile dei Fornitori e dei clienti;
 - ✓ accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi ecc.);
 - ✓ verifica dei proventi dai sistemi alimentari;
7. Gestione dei rapporti commerciali volti alla vendita di prodotti.

f) Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della salute e sicurezza sul lavoro

1. Gestione delle attività e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia antinfortunistica, della salute e sicurezza sul posto di lavoro anche in occasione di visite ispettive da parte degli organi preposti.

g) Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio:

1. Gestione del processo relativo all'acquisto di beni o materiali destinati all'uso e consumo interno e/o prodotti destinati alla commercializzazione.
2. Operazioni Finanziarie anche intercompany.

h) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. Gestione ed utilizzo dei Sistemi Informatici.
2. Immissione in commercio e distribuzione dei prodotti.

i) Delitti contro l'industria e il commercio:

1. Immissione in commercio e distribuzione dei prodotti.

j) Reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

1. Gestione del contenzioso giudiziale (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario).

k) Reati Ambientali:

1. Gestione dei rapporti connessi all'attività di smaltimento di rifiuti.

I) Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

1. Gestione del processo di selezione e degli adempimenti connessi all'assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al Personale Aziendale.
2. Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - ✓ a predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - ✓ a controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
3. Gestione del processo di ingaggio (selezione e stipula accordo contrattuale) di terze parti quali consulenti, agenti e collaboratori con contratto non assimilabile a lavoro subordinato.

Un'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio associato alle aree di attività "sensibili" è riportata nella mappa dei rischi-reati-processi, elaborata nel corso delle attività preliminari di analisi e disponibile nell'ambito dei documenti di Progetto.

Oltre alle aree di attività sopra elencate, sono stati identificati i seguenti processi "strumentali" alla realizzazione di alcuni dei reati previsti dal Decreto:

1. Gestione consulenze e incarichi professionali, ivi compresi gli agenti e gli HCP
2. Gestione di eventi congressuali
3. Gestione donazioni, omaggi, atti di liberalità, sponsorizzazioni e comodati d'uso
4. Selezione e assunzione del personale e gestione dei benefits
5. Gestione rimborsi spese e anticipi
6. Gestione acquisti
7. Gestione flussi monetari e finanziari
8. Gestione delle informazioni e delle comunicazioni
9. Predisposizione del bilancio
10. Gestione degli adempimenti verso gli Enti Pubblici inerenti la commercializzazione di prodotti e predisposizione della relativa documentazione
11. Gestione dei rapporti e degli adempimenti con Enti Pubblici e Autorità di Vigilanza
12. Gestione e Sicurezza Sistemi Informativi
13. Gestione delle misure di prevenzione e protezione in materia di lavoro
14. Gestione delle Vendite
15. Gestione degli adempimenti in materia di gestione ambientale
16. Gestione della qualità prodotto

Per ciascuno dei sopra citati processi strumentali sono stati identificati i controlli di linea specifici ("Protocolli specifici 231").



Il Management aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, ha il compito di garantire l'aggiornamento continuo della mappa rischi-reati-processi e della lista dei controlli specifici adottati.

5. Definizione dei Protocolli

5.1 I principi di controllo

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le attività di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **Sistema organizzativo, separazione dei ruoli e attribuzione delle responsabilità**

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) corretta distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione dei ruoli) in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di:

1. strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, cc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuite a ciascuna funzione.
2. poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali). La Società disciplina le modalità e responsabilità per garantire l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

- **Procedure operative**

Esistenza di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che

lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iii) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); (iv) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (v) previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

▪ **Attività di controllo e monitoraggio**

Esistenza e documentazione di attività di controllo e monitoraggio che coinvolgano, con ruoli diversi, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, le Funzioni Corporate, l'Alta Direzione e più in generale, tutto il Personale Aziendale, e che rappresentino un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da GSK CH.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure; (ii) *attività di monitoraggio*, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iii) *attività di vigilanza* sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

GSK CH ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività/ processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura ed elencati al precedente paragrafo 4.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi è dalla Società demandata, oltre che all'Organismo di Vigilanza, ai responsabili delle Funzioni o Aree aziendali e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tal fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

5.2 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello, al Codice Etico e il Codice di Condotta GSK per la promozione e le interazioni con gli Stakeholders adottati da GSK, i seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, operino per conto o nell'interesse di GSK CH.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato sotto riportate

5.2.1. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di GlaxoSmithKline, intrattengano rapporto con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e /o delle Autorità di Vigilanza o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione).

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

1. In particolare è fatto divieto di:

- ✓ Aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti, consulenti di funzioni pubbliche, di amministrazioni pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e comunque da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche.
- ✓ Intraprendere contatti o favorire gli interessi della GlaxoSmithKline Consumer Healthcare tramite elargizioni illecite di denaro o servizi o di beni di valore al fine di ottenere per sé o per la propria funzione o per l'azienda qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore.
- ✓ Offrire denaro o servizi o doni a dirigenti, funzionari o più in generale dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 219/06, si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società. Le spese sostenute per i regali dovranno, come qualunque altra spesa, essere sempre giustificate da apposita documentazione fiscalmente valida (scontrino, fatture, ecc.), anche per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- ✓ Promuovere o favorire i prodotti e gli interessi della GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nei rapporti con operatori sanitari sia privati che inseriti in strutture pubbliche esercitando pressioni illecite tramite elargizioni di denaro o servizi o di beni di valore o tramite incarichi di prestazioni professionali immotivate, fittizie o retribuite in modo abnorme o sproporzionato rispetto alle medie quotazioni di mercato.

- ✓ Offrire un vantaggio o un beneficio a quanti ricoprono funzioni di prescrizione, registrazione e regolamentazione del settore sanitario affinché essi prendano decisioni in conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto al loro dovere di servire i pazienti.
- ✓ Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di Altri Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.
- ✓ Riconoscere compensi in favore di Altri Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.
- ✓ Favorire, nei processi di acquisto, Altri Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività.
- ✓ Favorire Altri Collaboratori, Fornitori, Consulenti o terzi recependo o approvando fatturazioni inesatte, sovrastimate o relative a prestazioni incomplete o inesistenti.
- ✓ Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore sulla valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.
- ✓ Esibire documenti o dati falsi o alterati oppure omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da questi formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detta specifica materia.

5.2.2. Comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività “sensibili” collegabili ai Reati di criminalità informatica (cybercrime)

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro ai quali siano state assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- ✓ Accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendone alla modifica periodica secondo le modalità definite e comunicate;
- ✓ Tenere una condotta atta a garantire la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- ✓ Astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- ✓ Conservare i codici identificativi assegnati agli aventi diritto, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- ✓ Astenersi dall’installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;

- ✓ Astenersi dall'utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

La Società ha, inoltre, adottato le seguenti misure atte a ridurre il più possibile il rischio di commissione delle fattispecie di Reato previste dall'art. 24-bis del Decreto 231:

1. l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
2. l'amministratore di sistema è munito di credenziali di autenticazione;
3. il Personale è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
4. l'accesso alle applicazioni, da parte del Personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
5. il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
6. la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
7. i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili a solo il Personale Aziendale autorizzato;
8. il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione.

5.2.3. *Comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività "sensibili" collegabili ai Reati contro l'industria ed il commercio*

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati dell'ideazione e commercializzazione dei prodotti.

In particolare, sono adottate le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di Reato previste dall'art. 25 bis.1 del Decreto 231:

1. predisposizione di idonee procedure di controllo attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i Fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi (ad esempio: consumatori);
2. inserimento di clausole contrattuali con i Fornitori che prevedano la responsabilità di questi ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori;
3. controlli sulla qualità, provenienza, caratteristiche e origine dei prodotti oggetto di successiva commercializzazione.

5.2.4. *Comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività "sensibili" collegabili ai reati societari*

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati societari e ai reati di abuso di mercato (*in primis*, i componenti degli Organi societari della Società), cui all’art. **25-ter** del D.Lgs. 231/2001:

1. In via generale, a tali soggetti è richiesto di:
 - ✓ Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
 - ✓ Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
 - ✓ Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
 - ✓ Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
 - ✓ Definire e attuare politiche commerciali, attraverso:
 - la determinazione di prezzi congrui rispetto ai riferimenti di mercato;
 - la definizione di previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto;
 - l’approvazione dei contratti da parte di adeguati livelli autorizzativi.
2. È inoltre fatto espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l’applicabilità, di:
 - ✓ Porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.
 - ✓ Diffondere notizie riservate sia all’interno che all’esterno, concernenti la Società e il Gruppo relative alla propria attività, a quella dell’azienda, a prodotti, a stabilimenti, sedi produttive o commerciali, strutture o quant’altro possa far riferimento alla vita e alla gestione della GlaxoSmithKline Consumer Healthcare nel suo insieme.
 - ✓ Rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
 - ✓ Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate.
 - ✓ Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- ✓ Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- ✓ Acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale.
- ✓ Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno.
- ✓ Procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- ✓ Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, ovvero indirettamente da parte dei Soci.
- ✓ Determinare o influenzare l'assunzione delle delibere dell'assembleari, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- ✓ Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità.
- ✓ Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- ✓ Dare o promettere denaro o altre utilità in favore di soggetti apicali di società controparti o di loro sottoposti e/o in favore di persone da questi segnalate, al fine di ottenere illecitamente un vantaggio in favore della Società di appartenenza.

5.2.5. Comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività "sensibili" collegabili ai Reati colposi in violazione delle norme di tutele della salute e sicurezza sul lavoro

GSK promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale (cui all'art. **25-septies** del D.Lgs. 231/2001), di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel documento di valutazione dei rischi relativo alla sede.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

1. ai soggetti aziendali (datore di lavoro, delegato del datore di lavoro per la sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, Dirigenti) e alle direzioni e funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il Personale Aziendale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
2. ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il responsabile del servizio prevenzione e protezione, gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli addetti al primo soccorso, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
3. ai preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutto il Personale Aziendale, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
4. a tutto il Personale Aziendale di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

5.2.6. *Comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività "sensibili" collegabili ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio*

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" collegabili ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio cui all'art. **25-octies** del D.Lgs. 231/2001 .

1. In via generale, a tali soggetti è richiesto di:
 - ✓ Gestire le operazioni finanziarie attraverso il sistema bancario;
 - ✓ Garantire il rispetto del processo valutativo degli Investimenti;

- ✓ Selezionare le Terze Parti interessate da progetti di Investimento secondo criteri predefiniti di trasparenza e qualità;
 - ✓ Selezionare dei Fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
 - ✓ Accertare l'onorabilità e l'affidabilità dei Fornitori e dei partner in affari (commerciali e finanziari);
 - ✓ Verificare periodicamente l'allineamento delle condizioni applicate con i Fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato.
2. È inoltre previsto l'espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:
- ✓ Trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in Euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad Euro 1.000,00;
 - ✓ Emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
 - ✓ Girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
 - ✓ Effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società *off-shore*;
 - ✓ Effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
 - ✓ Effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
 - ✓ Acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

5.2.7. Comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività "sensibili" collegabili ai Reati in violazione del diritto d'autore

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore cui all'art. **25-novies** del D.Lgs. 231/2001.

È previsto l'espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- ✓ diffondere e/o trasmettere, attraverso canali televisivi, siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse.

- ✓ utilizzare e, in particolare, diffondere e/o trasmettere, attraverso canali televisivi, siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.
- ✓ riprodurre o duplicare i supporti in cui dette opere sono contenute, senza averne acquisiti i relativi diritti.

In caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni alla direzione amministrazione.

L'erroneo utilizzo di un'opera di terzi tutelata dal diritto d'autore, impropriamente trasmessa o diffusa, dovrà essere immediatamente segnalato alla direzione amministrazione, affinché sia avviato il processo di *remediation* più opportuno.

5.2.8. Comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività "sensibili" collegabili ai reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

I principi di comportamento di carattere generale richiamati di seguito si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" collegabili ai reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria cui all'art. **25-decies** del D.Lgs. 231/2001.

E' fatto divieto di:

- Indurre i Destinatari della Società ad omettere dichiarazioni o fornire dichiarazioni non veritiere, se richiesti dalla Autorità Giudiziaria.
- Offrire denaro o servizi o doni, distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Le spese sostenute per i regali dovranno, come qualunque altra spesa, essere sempre giustificate da apposita documentazione fiscalmente valida (scontrino, fatture, ecc.), anche per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto.

5.2.9. Comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività "sensibili" collegabili ai Reati Ambientali, introdotti dalla Legge 121/2011.

La Società ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente ed ha piena consapevolezza dei rischi ad esso associati. La Società è attenta nel promuovere la diffusione di una cultura dell'ambiente a tutti i livelli organizzativi e funzionali, nell'adottare adeguate politiche aziendali

volte alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio energetico, nonché nell'incentivare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia ambientale. I principi di comportamento di carattere generale richiamati di seguito si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai Reati Ambientali cui all'art. **25-undecies** del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- ✓ rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- ✓ ottimizzare il consumo di risorse energetiche;
- ✓ favorire ogni forma di recupero e riciclaggio dei materiali;
- ✓ diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi della presente politica ambientale e sensibilizzare i propri Fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- ✓ realizzare qualunque condotta finalizzata a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti ed emissioni nell'aria.
- ✓ impedire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo;
- ✓ violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti.

I Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società (e.g., Altri Collaboratori, Consulenti, altri soggetti terzi), ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative in materia di tutela dell'ambiente.

5.2.10. Comportamenti da tenere nello svolgimento delle attività "sensibili" collegabili ai reati di immigrazione

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di GlaxoSmithKline, sono coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale, degli agenti e dei consulenti, nonché delle attività connesse alla gestione del Sistema Sicurezza (ex D.Lgs. 81/08) rispetto ai reati di "Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare" cui all'art. **25-duodecies** del D.Lgs. 231/2001.



In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di:

- ✓ impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- ✓ ingaggiare agenti o consulenti del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale
- ✓ impiegare/ingaggiare stranieri, in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

6. L'Organismo di Vigilanza

6.1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno alla Società (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto) e diverso dal Consiglio di Amministrazione.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del Decreto, la scelta dell'organo interno cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo in GSK CH è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

In particolare, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza mirano a garantire che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza, una dipendenza gerarchica e un'attività di reporting direttamente al Vertice aziendale, ovvero al Consiglio di amministrazione.

Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti con una formazione e preparazione professionale che permetta loro di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie competenze per garantire la dinamicità dello stesso attraverso proposte di aggiornamento; detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta deve garantire idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società.

Continuità d'azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata in maniera costante all'attività di vigilanza sul Modello, e pertanto di derivazione interna all'organizzazione, adeguata in termini di struttura e risorse dedicate, nonché priva di particolari mansioni operative che possano limitare l'impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate.

Al fine di attribuire all'Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti dell'organizzazione aziendale, sono stabiliti, mediante il presente Modello (si rinvia al successivo paragrafo 7) e, successivamente, mediante appositi

documenti organizzativi interni emanati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l'Organismo medesimo.

GSK CH ha ritenuto di conferire ad un organo monocratico appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione della Società la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b), del Decreto in coerenza con tali principi normativi sono, pertanto, delegate all'Organismo di Vigilanza, le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Al fine del corretto svolgimento di tale compito, il Consiglio di Amministrazione garantisce nel tempo l'adeguatezza della struttura in termini di risorse e di competenze, fermo restando che, l'Organismo di Vigilanza potrà fare ricorso, ove necessario, a Consulenti esterni ai quali delegare circoscritti campi di indagine che richiedano specializzazioni non presenti all'interno dell'Organismo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, si avvarrà di quelle altre funzioni aziendali di GSK CH che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di GSK CH è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b) sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

All'Organismo sarà affidato, su un piano operativo, il compito di:

- coordinare le Funzioni o Aree aziendali nell'espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli emessi;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti pervenute dalle Funzioni o Aree aziendali in ordine al rispetto del Modello;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio" o "Processi Strumentali" alla realizzazione delle stesse;
- verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle

esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- aggiornare (eventualmente) la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse dai responsabili delle Funzioni o Aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto costantemente informato dalla struttura operativa ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6.3 Modalità e periodicità di riporto agli organi societari

L'Organismo di Vigilanza di GSK CH riferisce, su base periodica, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai quali, ogni anno trasmette un rapporto scritto di carattere informativo, sull'attuazione del Modello presso la Società.

In particolare tale rapporto ha ad oggetto:

- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni a GSK CH, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici apicali dell'Azienda nonché il Consiglio di Amministrazione. Lo stesso potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni o di chiarimenti da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Gli incontri con i soggetti ed organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

7.1 Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale, tutte le strutture operative e manageriali di GSK CH devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

1. su base periodica, le informazioni identificate dall'Organismo di Vigilanza e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali di GSK CH attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
2. su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "a rischio" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente segnalate all'Organismo le informazioni concernenti:
 - ✓ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - ✓ richieste di assistenza legale inoltrate dal Personale Aziendale in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
 - ✓ qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
 - ✓ notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello organizzativo adottato (secondo quanto definito al successivo paragrafo 8).

7.2 Modalità di trasmissione delle informazioni e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

1. Tutti gli Stakeholder di GSK sono tenuti ed incoraggiati a segnalare, per iscritto ed in forma non anonima, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Codice Etico, del Codice Deontologico o del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo all'Organismo di Vigilanza. Questi provvede all'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente le parti

- coinvolte nella presunta violazione, garantisce il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e, inoltre, assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.
2. Tutti i soggetti Destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo di Vigilanza per una corretta e completa valutazione della segnalazione.
 3. L'Organismo di Vigilanza riporta le violazioni, emerse dalle segnalazioni degli Stakeholder o dall'attività di ethical auditing, ed i suggerimenti ritenuti necessari al C.d.A., il quale, a seguito di un'opportuna analisi e per il tramite del Direttore Generale, comunica i provvedimenti decisi alle competenti funzioni aziendali; queste ultime ne curano l'attuazione e ne riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo paragrafo 7.

Sono istituiti canali informativi dedicati da parte dell'Organismo di Vigilanza, con la duplice funzione di facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni verso l'Organismo e di risolvere rapidamente casi incerti e dubbi.

In particolare le segnalazioni possono essere inviate con le seguenti modalità:

A mezzo posta elettronica all'indirizzo: ch-governance-officer@gsk.com

1. A mezzo comunicazione telefonica al:
[numero verde gratuito 800 795323](tel:800795323) seguendo le istruzioni telefoniche
2. A mezzo posta all'indirizzo:
[GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.](#)
[Organismo di Vigilanza](#)
[Via Zambelletti s.n.](#)
[20021 - Baranzate \(MI\)](#)
[Italia](#)
3. A mezzo fax al numero:
[02 38062177](tel:0238062177)

7.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al data base è consentito, oltre che all'Organismo di Vigilanza, ai membri del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Sistema Sanzionatorio

8.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti (Personale Aziendale) quanto agli Altri Collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco Fornitori ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari per i Dipendenti prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un Reato o dalla punibilità dello stesso.

Poiché invece l'azienda non può vincolare gli Altri Collaboratori o altri terzi al rispetto di specifiche procedure interne, essendo i predetti soggetti autonomi nello svolgimento dell'attività lavorativa e nella scelta delle modalità di adempimento agli obblighi contrattuali assunti, per questi dovranno valere, con particolare rigore, i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento della loro attività, per cui, anche ove non si verificassero dei fatti tali da comportare la risoluzione del contratto, l'azienda potrà valutare determinati comportamenti come contrari ai detti principi e di conseguenza intraprendere le dovute azioni, giungendo anche a risolvere un contratto in corso, a non rinnovare un contratto alla scadenza, ovvero a cessare i rapporti con l'interessato.

8.2 Sanzioni per i lavoratori Dipendenti/Collaboratori (non dirigenti)

Con riguardo ai lavoratori Dipendenti/Collaboratori, il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

In particolare, il sistema disciplinare relativo al personale dipendente non dirigente applicato in GSK CH è specificamente regolato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

Il CCNL, prevede le sanzioni irrogabili e definisce le modalità di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni medesime.



Al fine di ottemperare alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 con riguardo all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Dipendenti non dirigenti delle misure previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società si avvale del sistema disciplinare già esistente sopra richiamato, provvedendo tramite la diffusione su specifico allegato alla "Politica di Governance" pubblicata nella Intranet aziendale, ad adeguare e ad aggiornare il sistema esistente al disposto normativo del citato Decreto.

In particolare, la Società rende edotti i propri Dipendenti/Collaboratori del fatto che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.) e che, conseguentemente il mancato rispetto e/o la violazione degli stessi, delle regole di comportamento imposte dal Codice di Condotta e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori Dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, possono comportare la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

La predetta opera di adeguamento delle previsioni contenute nel citato CCNL alla realtà aziendale conseguente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo avverrà applicando le sanzioni previste nel CCNL conformemente alle modalità ivi indicate e in considerazione della gravità del fatto, delle sue conseguenze e delle altre circostanze, in relazione a qualunque violazione delle misure previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nell'irrogazione della sanzione disciplinare sarà necessariamente rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione e si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti la gravità del comportamento (attività diretta a rimuovere o impedire le conseguenze dannose, entità del danno o delle conseguenze ecc.).

L'onere di pubblicità del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e quindi delle sanzioni qui previste, così come del Codice Etico verrà assolto tramite affissione degli stessi nella bacheca aziendale (ove è anche affisso il Codice disciplinare del CCNL) ed accessibile a tutti i lavoratori.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, sarà costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Con riguardo ai Dirigenti, in assenza di un sistema disciplinare applicabile agli stessi ed in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in caso di violazione dei principi generali del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, sarà di competenza del CdA valutare se, nel caso concreto, sia possibile limitare ad un richiamo il provvedimento da assumere nei confronti del dirigente responsabile di una violazione, ovvero se – per la particolare gravità del comportamento posto in essere – sia necessario procedere ad una formale contestazione, ed eventualmente, nel rispetto delle norme di legge e di contratto, alla risoluzione del rapporto di lavoro

8.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, è previsto per l'Organismo di Vigilanza l'obbligo di informare l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali dovranno assumere le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove necessario, l'Assemblea.

8.5 Misure nei confronti di Altri Collaboratori ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dagli Altri Collaboratori o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del D.Lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico e/o del Codice Deontologico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di Reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del Reato o dalla punibilità dello stesso) e ne disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.

In particolare, nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", deve essere richiesto che tale attività sia svolta nel rispetto dei medesimi criteri di legittimità che sarebbero rispettati nel caso in cui la stessa non fosse esternalizzata.



Competerà all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei Collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

9. Formazione ed informazione

9.1 Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di GSK CH garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i responsabili delle Funzioni o Aree aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

- *La comunicazione iniziale*

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, è stata istituita un'apposita sezione all'interno del sito Intranet aziendale dedicato all'argomento, nel quale risiedono i documenti descrittivi del Modello. Come specificato nel Codice Etico, per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra in dettaglio i contenuti dei Codici e del Modello di cui è richiesta l'osservanza.

- *La formazione*

Per favorire la corretta comprensione del Codice Etico, del Codice Deontologico e del Modello da parte dei Dipendenti/Collaboratori di GSK CH, la Direzione Human Resources realizza ed eroga, anche in base alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi etici e delle norme di comportamento. L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e si basa prevalentemente su sistemi di e-learning che, in maniera interattiva, guidano il fruitore lungo il percorso formativo e permettono, inoltre, di misurarne il grado di apprendimento e comprensione.

- *La pubblicità*

Ai fini della validità del sistema sanzionatorio la pubblicità è, inoltre, ottemperata con la pubblicazione sulla intranet aziendale.

In occasione di revisioni significative del Codice Etico e del sistema normativo ad esso collegato viene ripetuto l'intervento formativo sull'intera popolazione aziendale.

Le attività di comunicazione iniziale e di formazione periodica al Personale Aziendale è documentata a cura dell'Organismo di Vigilanza.

9.2 Informativa agli Altri Collaboratori ed altri soggetti terzi

Gli Altri Collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di GSK CH e che sono coinvolti nello svolgimento di attività "sensibili" ai sensi del



Decreto, devono essere informati, per le parti di rispettivo interesse, del contenuto del Modello e dell'esigenza di GSK CH che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Fine documento